



Verbale riunione del 12/02/19 della Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in materia di Acustica Ambientale istituita con Delibera di Giunta Regionale n°776/2016 e costituita con D.P.G.R. n°145/2016

Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 10,30 presso la stanza 426, palazzo B, sede regionale di via di Novoli, nell'ufficio del Funzionario incaricato Furio Forni del Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti" della Regione Toscana, si è riunita la Commissione, costituita con D.P.G.R. n°145 del 06 ottobre 2016, allo scopo di esaminare le richieste di inserimento nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

.....OMISSIS.....

In merito alla richieste di riconoscimento di corsi di aggiornamento a seguito del decorrere dei tempi connesso alla pubblicazione dell'Elenco nazionale ENTECA, la Commissione, recepito che non vi è obbligo della richiesta di parere al T.T.N.C., ritiene per le proprie valutazioni connesse alle richieste di accreditamento di far propri gli indirizzi generali indicati dal Tavolo Ministeriale stabilendo quanto di seguito riportato.

- ❖ I soggetti abilitati a organizzare corsi di aggiornamento in acustica per TCA al pari di quelli abilitanti, sono tenuti da:
 - a) università;
 - b) enti di ricerca;
 - c) istituti di ricerca;
 - d) albi professionali;
 - e) collegi professionali;
 - f) ordini professionali;
 - g) altri soggetti idonei alla formazione.
- ❖ I soggetti pubblici o privati idonei alla formazione ricompresi al punto g), che possono essere autorizzati all'erogazione dei corsi abilitanti, sono quelli riconosciuti dai sistemi di accreditamento regionali di pertinenza delle aree in cui operano, sono altresì riconosciuti come soggetti idonei anche A.R.P.A.T. e A.S.L., che rilasciano già crediti formativi ai propri dipendenti come crediti Educazione Continua in Medicina, previsti per il personale del S.S.N. .
- ❖ I corsi di aggiornamento previsti per il mantenimento della qualifica di TCA possono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento delle Regioni in cui i corsi vengono esperiti.
- ❖ Il riconoscimento dell'idoneità degli organizzatori e delle tematiche trattate avverrà sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n°42/2017 per i corsi abilitanti, considerato anche quanto previsto dal T.T.N.C. nelle linee guida fornite.
- ❖ Il riconoscimento del corso di aggiornamento avverrà sulla base dei contenuti del corso stesso che dovranno presentare lo stato dell'arte dell'argomento trattato sia per gli aspetti tecnici che per quelli normativi. Ogni argomento trattato nel corso delle singole lezioni dovrà essere dettagliatamente descritto nel programma in modo da consentire l'effettiva connessione delle domande di verifica ai contenuti delle singole lezioni .
- ❖ Il riconoscimento dell'idoneità del numero dei discenti atta a garantire la corretta fruizione del corso si concretizzerà limitando il numero massimo degli stessi a non più di 50 a corso.
- ❖ Il riconoscimento delle ore di aggiornamento effettuate sarà subordinato al superamento di prove scritte di verifica finale contenenti domande inerenti gli argomenti trattati nel corso delle lezioni, a cui può eventualmente presenziare un rappresentante della Regione o un suo delegato. Dovranno essere consegnati alla Regione un rapporto contenente gli esiti dei questionari di gradimento del corso e dei singoli docenti compilati dai discenti. I questionari e le schede di verifica compilate e firmate da parte dei partecipanti dovranno essere conservate e rimanere disponibili presso la sede della Struttura organizzante, per l'effettuazione di eventuali verifiche da parte della Regione.



- ❖ Le verifiche di apprendimento dovranno avere un numero di quesiti non inferiore a 3 per ogni ora di corso effettuata e in caso di risposte multiple almeno tre possibili alternative; la verifica si riterrà superata con un numero di risposte esatte superiore al 70% del numero di domande.
- ❖ Il riconoscimento dell'idoneità dei relatori e dei docenti impiegati avverrà applicando gli stessi criteri utilizzati per i docenti dei corsi abilitanti; inoltre si ritiene opportuno presumere che almeno il 50% dei docenti dei corsi di aggiornamento debba essere TCA iscritto nell'Elenco ENTECA.
- ❖ Si ritiene opportuno prevedere di trattare casistiche concrete garantendo il confronto aperto tra i docenti e i discenti sugli argomenti trattati durante il loro svolgimento.

La Commissione ritiene altresì che i principi generali a cui la regione Toscana dovrà attenersi per la gestione dei corsi di aggiornamento siano quelli di seguito riportati.

- ❖ Il corso di aggiornamento è riconosciuto formalmente e quindi autorizzato dalla Regione di pertinenza, ossia nella Regione in cui vengono svolte tutte le relative ore di insegnamento; nel caso in cui gli organizzatori volessero ripetere un corso di aggiornamento che ha già ottenuto il parere favorevole anche in altre Regioni, devono in ogni caso ripresentare domanda alle Regioni di volta in volta interessate dallo svolgimento delle nuove edizioni.
- ❖ La Regione Toscana dovrà quindi provvedere a comunicare al Ministero dell'Ambiente i corsi autorizzati e i loro programmi, attraverso i canali ufficiali secondo le modalità previste, provvedendo anche all'aggiornamento dell'elenco nazionale dei suddetti corsi attraverso il popolamento della banca dati ENTECA, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate.
- ❖ Considerato che ai TCA iscritti nell'Elenco ENTECA è fatto obbligo di acquisire nell'arco di 5 anni dalla data di iscrizione all'elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall'elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017) la Commissione ritiene opportuno che la Regione Toscana:
 - consideri le ore di lezione rilevanti ai fini del conteggio delle ore di formazione sono quelle di docenza diretta in aula con la sola eccezione di corsi con collegamento in videoconferenza dove l'interazione diretta tra docenti e discenti è prevista e garantita mediante presenza di un tutor nella sede dove vengono ricevute le immagini; non siano conteggiate ore di aggiornamento in e-learning in assenza di tutor presente in aula.
 - consideri le attività di docenza ai corsi di aggiornamento e quelle di insegnamento in corsi abilitanti e master universitari, di cui punti a) e b), comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n°42/2017, poiché presuppongono un'attività di studio preparatoria, sono equiparati alle attività formative obbligatorie per un massimo di 15 ore a quinquennio.
 - richieda che le Strutture effettuanti i corsi di aggiornamento per TCA, prima dell'inizio degli stessi, comunichino alla Regione Toscana che ne ha autorizzato lo svolgimento, i nominativi dei partecipanti, i luoghi di svolgimento, la data e gli orari di massima di svolgimento delle lezioni, oltre al numero minimo di ore previste per l'espletamento dell'aggiornamento che non deve essere inferiore a 5 ore verifica inclusa. Almeno una settimana dalla data dall'inizio la comunicazione dovrà essere integrata dalla conferma delle date e degli orari previsti con la comunicazione del cronoprogramma definitivo da attuare.
 - richieda che le Strutture effettuanti i corsi di aggiornamento per TCA, a seguito dello svolgimento degli stessi, comunichino alla Regione Toscana che li ha autorizzati, pena il decadere del riconoscimento delle ore di aggiornamento svolte, il numero di ore svolto da ciascun partecipante, oltre a quello di attività complessiva svolto da ciascun docente interessato al raggiungimento delle 15 ore quinquennali riconosciute.
 - Richieda la tenuta di un Registro ufficiale del Corso sottoscritto dai presenti all'inizio ed alla fine di ciascun modulo di formazione.



La Commissione ritiene quindi che la Regione Toscana dovrà predisporre allo scopo una propria banca dati informatica, atta a consentire il conteggio e la verifica puntuale delle ore di aggiornamento acquisite dai TCA residenti sul proprio territorio, provvedendo poi ad aggiornarla con regolarità al fine di poter verificare l'effettivo raggiungimento delle ore di formazione prescritte e ottemperare a quanto disposto dal punto 4 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017. Ritiene inoltre che sia opportuno pubblicare sul sito web regionale tutte le indicazioni sopra riportate affinché i soggetti interessati possano facilmente reperire le informazioni utili a presentare istanze di riconoscimento per corsi di aggiornamento coerenti con le modalità qui previste.

.....OMISSIS.....

La Commissione, a seguito lettura, approva e sottoscrive il presente verbale.

Firenze, li 12 febbraio 2019